

A cura di **Anna De Rosa**

L'Agenda

del mese di aprile 2017

CORSI DI FORMAZIONE SUI TACHIGRAFI

Ministero dei Trasporti. Circolare MIT n. 2720 del 13 febbraio 2017

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con questa circolare, ha reso note le disposizioni esplicative ed attuative (decreto n. 215/2016) in materia di corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi e di istruzione e controllo sulle attività dei conducenti. Vediamo in dettaglio le principali disposizioni.

Responsabilità. La circolare, conformemente alla normativa comunitaria (regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014), in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli nonché in tema di caratteristiche e corretto uso degli apparecchi tachigrafici, specifica che le imprese di trasporto sono tenute a rispondere delle infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, a titolo di "responsabilità oggettiva".

Esonero responsabilità. Le imprese, per essere esonerate da responsabilità, devono dimostrare di aver adempiuto agli oneri di **formazione, informazione e controllo** previsti dalla legge (decreto n. 215/2016).

Sulle modalità di adempimento di tali oneri, la circolare precisa che il decreto **esclude** una responsabilità oggettiva derivante dal fatto commesso dai conducenti, ma comunque sancisce una responsabi-

lità propria delle imprese, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.

Infatti, il decreto sulla formazione «non introduce adempimenti obbligatori per le imprese, né è obbligatorio l'avviamento alla formazione dei dipendenti delle imprese stesse e la mancata attuazione delle prescrizioni del decreto stesso non costituisce autonomo oggetto di sanzione».

Destinatari dei corsi di forma-

zione. I destinatari dei corsi sono i conducenti che prestano il loro servizio a qualsiasi titolo ed in base a qualsiasi contratto di lavoro, compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o a chiamata, in favore di imprese che utilizzano veicoli assoggettati all'obbligo di installazione del tachigrafo. Tra i conducenti sono compresi anche i titolari di imprese monoveicolari, i soci dell'impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari ecc.

Soggetti erogatori dei corsi.

Possono erogare i corsi: le autoscuole, i centri d'istruzione automobilistica e gli altri enti previsti dal decreto, le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato. Il possesso dei requisiti deve persistere al momento della presentazione della comunicazione di inizio corso e deve essere autocertificata dal legale rappresentante mediante dichiarazione a margine della dichiarazione di inizio corso.

Inoltre, ai fini del raggiungimento del numero minimo di 35 dipendenti non vale l'appartenenza di un'impresa ad una holding o a raggruppamento di imprese comunque rappresentato: i corsi non potranno dunque essere organizzati da una società controllante anche per le società controllate o

SOMMARIO

- Corsi di formazione sui tachigrafi
- Contrassegno ecologico in Tirolo
- Le novità del Milleproroghe 2017
- Privacy e smartphone aziendali
- ART e contributo 2017
- Comunicazione telematica del distacco
- Procedure per la revisione dei veicoli
- Contribuzione Sanilog
- Rottamazione delle cartelle esattoriali e DURC
- In Austria chiude il Tunnel dell'Arlberg

SENTENZE

- Illegittimità delle tabelle ministeriali

partecipate.

Nel caso di consorzi o cooperative, invece, il numero minimo di dipendenti va riferito al numero complessivamente in carico alle imprese socie.

Il possesso dei requisiti è dichiarato all'atto della presentazione della comunicazione di inizio corso ove deve essere anche indicata la natura del titolo posseduto, spuntando la casella corrispondente allo stesso.

Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi. La circolare specifica che il docente è una figura che deve garantire un'elevata qualità della formazione e deve essere in possesso di abilitazione professionale, con esperienza specifica nell'ambito della formazione sull'apparecchio tachigrafico e sulla normativa collegata.

Nei corsi erogati direttamente dalle imprese di autotrasporto, la circolare precisa che il corpo docente dovrà essere formato esclusivamente da soggetti esterni all'impresa, al consorzio o alla cooperativa che organizza ed eroga il corso di formazione. Lo scopo è quello di garantire l'imparzialità dei docenti, ai quali è attribuita anche la responsabilità del rilascio dell'attestato di frequenza.

Pertanto i docenti impiegati dalle imprese che erogano i corsi in autonomia non possono essere soggetti con responsabilità di direzione, né dipendenti o collaboratori delle imprese, cooperative e consorzi e tale mancanza di impedimento deve essere dichiarata dall'impresa organizzatrice del corso, a margine della comunicazione di inizio corso.

Sono abilitate, inoltre, all'erogazione dei corsi solo le imprese che svolgono l'attività di autotrasporto in maniera esclusiva o prevalente

rispetto ad altre attività eventualmente esercitate. Pertanto, resta-
no escluse tra le altre, le imprese che svolgono l'attività di trasporto in conto proprio.

Qualifica dei dipendenti. I dipendenti devono essere assunti a tempo indeterminato e devono rivestire qualifiche che, compatibilmente con il contratto di lavoro applicato, prevedano tra le mansioni anche quella di conducente e/o autista di veicoli con obbligatoria installazione del tachigrafo.

Durata e programma dei corsi di formazione. I corsi devono avere durata minima di 8 ore, possono essere suddivisi in moduli, ciascuno di durata non inferiore a 2 ore ed articolati su una o più giornate. Quanto al programma dei corsi, la parte pratica può prevedere l'adozione di tachigrafici veri e propri utilizzati a fini didattici o, in alternativa, di simulatori dell'apparecchio, possibilmente interattivi, resi disponibili anche a mezzo di supporti informatici proiettabili su schermo e riproduttori situazioni reali.

Comunicazione di inizio corso. La comunicazione di inizio corso va presentata esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno nei tre giorni lavorativi antecedenti l'inizio del corso, a pena d'invalidità del corso, da parte del soggetto erogatore. La comunicazione va indirizzata alla Direzione generale territoriale del MIT competente nel luogo di sede dei locali ospitanti i corsi. Se si verificano circostanze imprevedibili al momento della comunicazione, come ad esempio un cambio di docenti o di sede, tali fatti sopravvenuti dovranno essere debitamente motivati e tempestivamente comunicati prima dell'inizio del corso, a mezzo posta elettronica certificata alla

stessa Direzione generale territoriale del MIT già destinataria della comunicazione di avvio. L'eventuale accertamento di variazioni non preventivamente notificate, renderà il corso non conforme e gli eventuali attestati rilasciati non saranno validi.

Criteri per lo svolgimento e per l'organizzazione dei corsi. Le imprese che intendono far partecipare ai corsi i propri dipendenti, devono comunicare al soggetto erogatore del corso: denominazione sociale, numero di iscrizione alla CCAA, elenco dei partecipanti con l'indicazione per ciascuno di nome e cognome, luogo e data di nascita.

I soggetti erogatori devono tenere copia del documento d'identità dei partecipanti e dei docenti e un registro del corso la cui tenuta e compilazione si compone di quattro sezioni: 1-informazioni; 2-registro di iscrizione; 3-registro di presenza e frequenza; 4- registro dei certificati individuali/ attestati di partecipazione al corso.

Tutta la documentazione relativa al corso deve essere conservata, a cura del soggetto erogatore, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.

Non sono ammesse assenze, pertanto, la mancata presenza di un partecipante, anche se relativa ad un solo modulo ovvero ad una sola frazione oraria del modulo, comporta l'impossibilità del rilascio dell'attestato.

Certificato individuale di partecipazione al corso. Al termine del corso, il partecipante riceve un certificato individuale di partecipazione/ attestato, che dura cinque anni dalla emissione e resta valido fino alla scadenza, anche nel caso in cui cessasse eventualmente il rapporto di lavoro o di collabo-

novità normative

razione comunque prestata dal dipendente in favore dell'impresa che lo ha fatto partecipare al corso di formazione prima della scadenza di validità quinquennale del certificato individuale. Il nuovo datore di lavoro, deve acquisire copia del certificato, ma non sarà tenuto ad avviare nuovamente alla formazione, i soggetti titolari di certificato individuale in corso di validità.

Comunicazione di fine corso. La comunicazione di fine corso deve essere inviata dai soggetti erogatori entro 30 giorni dal termine, esclusivamente a mezzo posta certificata, alla stessa DGT già destinataria della comunicazione di inizio corso.

Disposizioni in materia di assolvimento degli oneri di istruzione. Esclusioni e inclusioni. Gli oneri d'istruzione, cui si riferisce la circolare, non sono le indicazioni che vengono fornite con ordini generali di servizio o verbalmente dai soggetti responsabili della direzione dell'attività sugli obblighi lavorativi e contrattuali dei conducenti; non sono quelle che fanno riferimento alle modalità di svolgimento della specifica prestazione o dell'attività di trasporto in generale. Sono invece le istruzioni che assolvono all'obbligo di impartire ai conducenti le indicazioni necessarie per assicurare il pieno rispetto dei precetti regolamentari (regolamenti n. 165/2014 e n. 561/2006).

Le imprese possono impartire tali istruzioni anche in forma verbale, ma il decreto prevede che a fini probatori in caso di verifiche, accertamenti o contestazioni alle imprese da parte dei soggetti di controllo sia preferibile la forma scritta e per la validità annuale del documento la controfirma del conducente.

Per comprovare il corretto assol-

vimento degli obblighi di informazione, le imprese stesse devono dunque fornire ai conducenti un documento nel quale siano sommarariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e sul corretto uso del tachigrafo. Il documento, redatto per iscritto e controfirmato dal conducente, è in forma libera e i contenuti dello stesso devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunitari nonché alle norme in materia del Codice della strada e potranno costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo e, in sede di eventuale contenzioso, da parte delle autorità adite. Tale documento ha validità, soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente.

Disposizioni in materia di assolvimento degli oneri di controllo.

I regolamenti impongono alle imprese di effettuare controlli periodici sull'attività dei conducenti, ma tali procedure di verifica non sono attualmente disciplinate secondo standard oggettivamente valutabili.

Si è pertanto stabilita, a fini probatori, una procedura di verifica standard che avviene contestualmente al resoconto dei dati scaricati dalle memorie di massa dei tachigrafi delle imprese da effettuarsi in un termine al massimo in novanta giorni.

La verifica consiste in un'analisi approfondita dell'attività del conducente nell'arco temporale di riferimento, di cui viene redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla


data della redazione. Il resoconto è in forma libera e può anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche; qualora invece, nel periodo di tempo preso in considerazione, emergessero irregolarità rispetto alla legittima attività di guida, queste ultime dovranno essere rilevate nel resoconto scritto nel quale saranno altresì indicati i provvedimenti eventualmente adottati.

Autorità di controllo. Le autorità di controllo godono di assoluta discrezionalità di valutazione. Per evitare sanzioni a carico dell'impresa è opportuno che i documenti previsti dal decreto e comprovanti il rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti si trovino **a bordo del veicolo**: il conducente facilitando le operazioni di verifica su strada, può così esibire direttamente al momento del controllo sia il proprio certificato di frequenza che i documenti comprovanti l'assolvimento degli oneri di istruzione, informazione e controllo.

Validità dei corsi. La circolare precisa che i corsi svolti prima dell'entrata in vigore del decreto non potranno essere ritenuti conformi alle disposizioni del decreto in quanto organizzati ed erogati in difformità delle procedure e delle garanzie previste dal decreto e dalla circolare e in carenza dei requisiti prescritti.

Sono comunque considerati conformi alle prescrizioni del decreto i corsi organizzati nel periodo transitorio tra l'emanazione del decreto e l'emissione della circolare.

Il ministero monitora i corsi attivati per valutare nell'arco di 90 giorni se avviare i corsi di abilitazione per lo svolgimento dell'attività di docenza, al fine di aumentare il numero dei docenti che eventualmente si rendano necessari.



IV L'Agenda del mese panoramica

CONTRASSEGNO ECOLOGICO IN TIROLO

Dal 1° maggio 2017 l'appartenenza alla classe Euro dei veicoli dovrà essere dimostrata solamente mediante un contrassegno ecologico - "Abgasplakette" - e non più attraverso i documenti del veicolo. In particolare, tutti i veicoli utilizzati all'interno delle "aree IG-L-ban" (finora il divieto riguardava i veicoli di classe Euro0, 1 e 2, delle classi Euro3, 4, 5 e 6) devono essere muniti del contrassegno da apporre sulla parte destra del parabrezza, di colore variabile a seconda della classe Euro del veicolo: giallo Euro3; verde Euro4; azzurro Euro5; viola Euro6. Così prevede il "divieto settoriale" di transito per i veicoli di peso complessivo superiore a 7,5 t vigente in Tirolo, inoltre un documento della Camera di commercio austriaca WKO ribadisce che la legge nazionale austriaca sulla protezione dell'ambiente che riguarda anche i veicoli commerciali ("Immissionschutzgesetz-Luft IG-L") stabilisce che in alcune aree le classi Euro dei veicoli debbano essere identificate mediante contrassegni ecologici.

Il contrassegno può essere acquistato in Austria solamente presso Enti autorizzati e la classificazione dei veicoli richiede la presentazione dei seguenti documenti: carta di circolazione, certificato di omologazione, annex CEMT.

In Tirolo, inoltre, vige anche un divieto notturno di circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7,5 ton, sullo stesso tratto di autostrada:

- dal 1° maggio al 31 ottobre: dalle ore 22,00 alle ore 05,00;
- dal 1° novembre al 30 aprile: dalle ore 20,00 alle ore 5,00;
- le domeniche ed i giorni festivi
- durante l'intero anno - dalle ore

23,00 alle ore 5,00.

I veicoli di classe Euro6, anche se esentati dal divieto notturno, dovranno avere da maggio il contrassegno ecologico.

Le sanzioni per chi viaggia senza contrassegni prevedono una multa fino a 2.180 euro.

LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE 2017

Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017

La legge di conversione del c.d. decreto Milleproroghe introduce alcuni slittamenti nel settore dell'auto-transporto. Vediamoli in dettaglio:

Pagamento quote Albo 2017

Con la legge di conversione si ha un nuovo spostamento al 31 marzo 2017, del termine - già slittato al 28 febbraio - per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, generalmente eseguito entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui esso si riferisce.

Durata in carica dei componenti del Comitato Centrale dell'Albo

La legge di conversione del decreto Milleproroghe fa slittare di un anno il termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. I membri, pertanto, rimangono in carica un ulteriore anno a far data dalla ordinaria scadenza di 3 anni, decorrente dall'aprile di quest'anno.

Confermate le modifiche sul SISTRI

La legge di conversione conferma che relativamente al SISTRI rimane prorogato fino alla data del subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il regime del "doppio binario".

Questo regime permette alle imprese di continuare ad utilizzare i registri di carico/scarico e i formulari di trasporto, oltretutto lo sconto del 50% sulle sanzioni per l'omessa iscrizione al SISTRI e per mancato versamento del contributo.

PRIVACY E SMARTPHONE AZIENDALI

Garante della Privacy. Nota del Garante della Privacy n. 424 del 17 febbraio 2017

Con questa nota, il Garante della privacy è intervenuto, in materia di tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro, per confermare che è vietato l'accesso indiscriminato alla posta elettronica e alle informazioni contenute negli smartphone aziendali del personale dipendente.

Il datore di lavoro, pur potendo verificare l'esatto adempimento della prestazione professionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve operare nel rispetto della libertà e della dignità conformemente alla legge.

La disciplina di settore in materia di controlli a distanza non consente infatti di effettuare attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore. Il Garante considera illecita anche la mancata disattivazione della mail aziendale dopo la fine del rapporto di lavoro e l'eccessiva durata del periodo di conservazione sui server aziendali dei dati e dei contenuti delle comunicazioni elettroniche intrattenute dal dipendente.

I lavoratori vanno informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e delle eventuali verifiche da server remoti da parte del datore di lavoro.

delle novità normative

ART E CONTRIBUTO 2017

Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Delibera n. 139/2016 del 24 novembre 2016, DPCM 28 dicembre 2016, Determina Segretario generale ART n. 13/2017 del 1° febbraio 2017

Con questa circolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso nota l'attivazione della procedura telematica per la comunicazione dei distacchi transnazionali per il cabotaggio.

La disciplina del distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi dà attuazione alla c.d. direttiva Enforcement in Italia. La principale novità, già operativa, è che dal 1° marzo è disponibile il modello di comunicazione per il cabotaggio (UNI_CAB_UE) all'interno della piattaforma predisposta dal Ministero del Lavoro, finora in atto per le operazioni di distacco e somministrazione transnazionale. L'impresa straniera che effettua cabotaggi in Italia deve ora trasmettere la comunicazione solo online e non più mediante l'invio del modello cartaceo via e-mail. Dal 7 marzo 2017 tale procedura di invio telematico peraltro è diventata obbligatoria per cui in via transitoria sono considerate valide le comunicazioni preventive relative ad operazioni di cabotaggio effettuate dal 1° marzo al 7 marzo 2017 anche se inoltrate via e-mail e non con la nuova procedura. Per agevolare l'attività di controllo, il Ministero prescrive che siano sempre conservate a bordo del veicolo le copie delle comunicazioni effettuate, sia a mezzo e-mail che in via telematica attraverso il portale internet.

PROCEDURE PER LA REVISIONE DEI VEICOLI

Direzione generale Motorizzazione. Nota MOT prot. RU4791 del 28 febbraio 2017

La Direzione generale Motorizzazione, con questa nota inviata agli uffici periferi di MOT e alle Regioni a statuto speciale, ha integrato le disposizioni sulle procedure informatiche relative alla revisione dei veicoli di peso complessivo massimo superiore a 3,5 ton. L'avvio delle nuove norme, salvo proroghe dell'ultim'ora, è previsto con decorrenza dal 4 aprile 2017.

In particolare, sono evidenziati principi, metodi e controlli da effettuare sui veicoli, oltre ai controlli imposti all'officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei mezzi, a seguito dei quali si procederà a certificarli sul retro del modello TT2100.

Il modello necessario per la prenotazione della revisione dei veicoli, è stato integrato con l'obbligatorietà di una specifica dichiarazione del responsabile dell'officina che dichiara di aver sottoposto il veicolo a corretta manutenzione ed in particolare che sono stati controllati e riconosciuti conformi alla norma tutti i punti indicati dal Ministero (nella colonna D dell'allegato 2 ed esplicitati nell'allegato 3 alla nota), con conseguente assunzione di responsabilità.

Infatti, le norme relative al requisito dello stabilimento stabiliscono testualmente che il «requisito della sede operativa è soddisfatto se l'impresa provvede in maniera efficace e continuativa all'attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, attraverso il possesso di officina interna, che può far parte anche della sede effettiva e stabile, mediante una dichiarazione di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa. In alternativa, la sede operativa può essere individuata presso un'officina di riparazioni esterna, esercente l'attività almeno per le sezioni meccanica-

motoristica ed elettrauto, sempre mediante dichiarazione di atto notorio».

Il MIT inoltre ha rivisto la tempistica della durata minima della revisione in funzione delle seguenti diverse tipologie di veicoli:

- trattori/motrici:
 - rimorchi/semirimorchi:
 - veicoli in ADR:
- 20 minuti;
15 minuti;
30 minuti (per elemento)

In presenza di un assistente che affianca un funzionario tecnico, i tempi minimi previsti potranno essere opportunamente ridotti (15 minuti per ogni ora di nastro operativo possono essere aggiunti all'orario della seduta).

L'officina di manutenzione che sottoscrive la dichiarazione può essere sia un'officina interna dell'azienda sia esterna, in entrambi i casi autorizzata ai sensi della legge (L.122/92).

CONTRIBUZIONE SANILOG

Circolare Sanilog n. 2 del 7 marzo 2017

Con questa nota, Sanilog comunica che entro e non oltre il 16 aprile 2017, le aziende dovranno versare al Fondo di assistenza sanitaria previsto dal CCNL logistica, trasporto e spedizione la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 15 maggio 2017- 31 dicembre 2017. Vediamo in sintesi le prescrizioni.

Contributo. Il contributo ammonta a € 75 per ogni dipendente, non in prova a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

Tale importo comprende le seguenti somme:

- € 15 a copertura del mese e mezzo di allineamento (15 maggio - 30 giugno 2017),
- € 60 per l'ordinaria contribuzione

La vostra carta carburante con la rete di assistenza più estesa di tutto il settore.

Oltre 60.000 punti di accettazione in tutta Europa.
DKV il sistema più semplice ed efficiente per risparmiare sui costi del carburante.

Chiamaci subito +39 02 74201511 o visita il nostro sito web dkv-euroservice.com

43.000 più di stazioni di servizio



You drive, we care.



per la seconda semestralità già allineata (1 luglio - 31 dicembre 2017).

Sanzioni. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporta la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 15 maggio 2017; la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali. L'azienda, in caso di mancata adesione o di omissione contributiva ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti.

Per ogni informazione è a disposizione l'indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DURC

Messaggio Inps n. 824 del 24 febbraio 2017

Con questo messaggio, l'Inps ha dato chiarimenti sulla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei ruoli - c.d. "rottamazione" delle cartelle esattoriali - ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'Istituto, in particolare, precisa che in caso di adesione alla procedura di definizione agevolata dei ruoli, solamente il pagamento della prima rata permette al contribuente di ottenere l'attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Inps e dell'Inail.

Con la dichiarazione di adesione si avvia un processo di regolarizzazione del contri-

bute sui debiti oggetto della rottamazione salva l'eventuale comunicazione, da parte dell'Agente della riscossione, del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste.

La definizione agevolata si perfeziona solamente con il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata in casi di pagamento dilazionato. In quest'ultima ipotesi potrà dunque essere attivato il rilascio del DURC solo con l'effettivo pagamento della prima rata.

IN AUSTRIA CHIUDE IL TUNNEL DELL'ARLBERG

La Camera di commercio del Tirolo, informa che dal 24 aprile 2017 e fino al 2 ottobre 2017, il tunnel dell'Arlberg sarà nuovamente chiuso per lavori di ristrutturazione.

SENTENZE

ILLEGITTIMITÀ DELLE TABELLE MINISTERIALI TAR Lazio. Sentenza n. 2655/2017 del 21 febbraio 2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con questa sentenza si è pronunciato sui costi minimi della sicurezza, annullando tutti i provvedimenti con cui il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i costi minimi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi nel periodo compreso tra settembre 2012 e agosto 2014. Questa sentenza si occupa in particolare delle tabelle sui costi minimi elaborate direttamente dal Ministero dei Trasporti dopo la soppres-

sione dell'Osservatorio e fino alla definitiva eliminazione dei costi minimi con la Legge di stabilità 2015.


Il TAR Lazio, richiamandosi a quanto contenuto nella sentenza CGUE del settembre 2014, che aveva sancito l'illegittimità dei costi minimi in generale, ha confermato che i costi minimi della sicurezza non sono compatibili con il diritto europeo.

Il Tribunale afferma testualmente che la disciplina nazionale era «inidonea ai fini del perseguimento della tutela della sicurezza stradale assunto dal legislatore nazionale quale dichiarata finalità della predeterminazione dei costi dell'autotrasporto» e che «il Ministero ha proseguito nella determinazione mensile dei costi minimi utilizzando la medesima formula matematica

già elaborata dall'Osservatorio». Pertanto, il TAR affermando la sussistenza di un effetto a catena dell'annullamento delle determinazioni dell'Osservatorio sui successivi provvedimenti del Ministero, annulla tutti i provvedimenti conseguenti.

La decisione del TAR Lazio, secondo alcune associazioni di categoria, si porrebbe in contrasto con quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza 21 giugno 2016 con la quale si era affermata la facoltà di uno Stato UE di introdurre normative restrittive della libera concorrenza anche se non finalizzate alla tutela di interessi pubblici superiori, a condizione di non delegare a soggetti privati l'assunzione di decisioni in materia economica.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1005	1026	1011	1036	1015	1045



You drive, we care.

Fare rifornimento, pagare i pedaggi e...altri servizi? Giocati la carta vincente e richiedi la DKV CARD!

Con DKV Euro Service al tuo fianco puoi:

- » fare rifornimento senza utilizzo del denaro contante in oltre 60.000 punti di accettazione in tutta Europa e circa 6.000 stazioni in Italia
- » pagare i pedaggi autostradali, trafori, ponti, traghetti, anticipo contanti, assistenza 24h e molti altri servizi
- » scaricare gratuitamente DKV APP per smartphone e tablet e trovare tutte le stazioni convenzionate DKV
- » DKV il sistema più semplice ed efficiente per risparmiare sui costi del carburante



Chiamaci subito +39 02 74201511 o visita il nostro sito web dkv-euroservice.com

COSTI DI GESTIONE

CASSONATO

T trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicure- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3730	0,0250	0,0770	0,0380	0,0210	0,3260	0,1230	1,6330	0,9470	0,2250	2,8050
60.000	0,4330	0,3730	0,0250	0,0770	0,0380	0,0140	0,2170	0,1230	1,3000	0,6310	0,1500	2,0810
80.000	0,3250	0,3730	0,0250	0,0770	0,0380	0,0110	0,1630	0,1230	1,1350	0,4730	0,1130	1,7210
100.000	0,2600	0,3730	0,0250	0,0770	0,0380	0,0080	0,1310	0,1230	1,0350	0,3790	0,0900	1,5040

CISTERNATO

T trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicure- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3490	0,0250	0,0770	0,0570	0,0590	0,4130	0,1320	1,9120	1,1140	0,2250	3,2510
60.000	0,5330	0,3490	0,0250	0,0770	0,0570	0,0390	0,2750	0,1320	1,4870	0,7430	0,1500	2,3800
80.000	0,4000	0,3490	0,0250	0,0770	0,0570	0,0290	0,2060	0,1320	1,2750	0,5570	0,1130	1,9450
100.000	0,3200	0,3490	0,0250	0,0770	0,0570	0,0240	0,1650	0,1320	1,1490	0,4460	0,0900	1,6850

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


FEBBRAIO 2017

Il secondo mese dell'anno ha fatto registrare lievi scostamenti del costo del gasolio che si sono tradotti in piccoli incrementi dello stesso in termini assoluti e lievi riduzioni in caso di valutazione basata sulla media ponderata. Relativamente alla tassa di circolazione non sono indicati aumenti in quanto non presenti nella regione presa a riferimento (Emilia Romagna). Le altre voci di spesa non hanno fatto segnare alcuna modifica.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA